

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO I – REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, di seguito "Regolamento" disciplina ai sensi dell' articolo 23 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, di seguito indicata come "Fondazione", le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti l' Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio dei Revisori, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2

(Principi generali)

1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

2. Nella composizione dei propri Organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3

(Requisiti di onorabilità e professionalità e situazioni di incompatibilità e decadenza)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

1. Ai componenti il Consiglio di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, e ai componenti il Collegio dei Revisori si applicano, salvo quanto ulteriormente specificato nel presente Regolamento, gli articoli dal 10 al 14 dello Statuto in tema di requisiti di onorabilità, di cause di incompatibilità e ineleggibilità, di sospensione, di conflitto di interessi e di decadenza. I medesimi componenti devono essere in possesso dei relativi requisiti di professionalità previsti dallo Statuto agli articoli 21, 27 e 32.

2. Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica deve essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante produzione di certificati di carichi pendenti e casellario giudiziale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La Fondazione si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

CAPO II COMPOSIZIONE, DESIGNAZIONE E NOMINE NELL' ORGANO DI INDIRIZZO

ART. 4

(Composizione)

1. L'Organo di Indirizzo è composto da quattordici membri scelti , salvo casi particolari, tra persone residenti o domiciliate da almeno tre anni in uno dei Comuni indicati nell' art. 3 dello Statuto così designati:

- sette dall'Assemblea dei Soci;
- sette dai seguenti organismi, enti o istituzioni:
 - a) 1 dal Comune di Civitavecchia;
 - b) 2 dai Comuni di: Allumiere, Cerveteri, Ladispoli, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia e Tolfa;
 - c) 1 da A.V.O. di Civitavecchia, CARITAS di Civitavecchia ed UNITALSI di Civitavecchia;
 - d) 1 dal Consorzio Università per Civitavecchia;
 - e) 1 dai seguenti Ordini professionali di Civitavecchia ove presenti ovvero di Roma:
 - Ingegneri;
 - Architetti;
 - Medici;
 - Avvocati;
 - Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

- f) 1 dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma.
- 1-bis Le designazioni congiunte di cui al precedente comma 1 lettere b), c) ed e) , formulate in conformità a quanto previsto dall' art. 20, comma 2 dello Statuto, hanno luogo a maggioranza assoluta degli enti interessati, convocati dal Presidente della Fondazione in apposite adunanze dallo stesso presiedute.
2. L'Organo di Indirizzo elegge nel proprio ambito, con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, il Vice Presidente.
3. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.
4. La qualità di componente l'Organo di Indirizzo non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.
5. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci, la Fondazione verifica periodicamente che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Art. 5

(Requisiti ed indirizzi per la designazione)

1. L'Assemblea dei Soci della Fondazione e gli enti cui spetta la designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo devono attenersi ai seguenti criteri:
- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di attività della Fondazione ed almeno la metà di essi deve essere residente da almeno tre anni nei comuni indicati nell'art. 3 dello Statuto;
- b) i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
- c) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.10 dello Statuto e non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello Statuto;

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

d) i componenti devono essere scelti fra persone che siano in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive o di amministrazione presso enti pubblici o privati.

Art. 6

(Procedura di nomina)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno quattro mesi prima della scadenza dell'Organo di Indirizzo, ovvero tempestivamente in ogni caso di cessazione durante il mandato, provvede ad inviare lettera raccomandata agli enti cui compete la designazione ed al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le designazioni di propria competenza.

2. Gli enti di cui al precedente art. 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), chiamati alla designazione devono indicare alla Fondazione per ogni designazione, una terna di candidati tutti in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, unitamente alla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti stessi, garantendo la presenza di entrambi i generi. Qualora la stessa persona risulti designata nell'ambito di più terne, ovvero vengano designati soggetti non in possesso dei prescritti requisiti, l'Ente, la cui designazione sia pervenuta successivamente, o quello, che ha designato componenti non in possesso dei prescritti requisiti, deve provvedere alla nuova designazione della terna nel termine di quindici giorni dal ricevimento della nuova richiesta.

3. La designazione dei componenti l'Organo di Indirizzo da parte dell'Assemblea dei Soci ha luogo sulla base di liste presentate da almeno 10 Soci o dal Consiglio di Presidenza ognuna recante un numero di candidati pari ai posti da coprire. La medesima persona non può essere candidata in più di una lista e ciascun Socio non può partecipare alla presentazione di più di una lista.

Le liste dei candidati devono essere inoltrate, a cura dei proponenti, al Presidente della Fondazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea avente all'ordine del giorno la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo, corredate di una dichiarazione, a firma di ogni candidato della lista, attestante l'accettazione della candidatura, il possesso dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive di cui all'articolo 19 dello Statuto.

l'Assemblea procederà sulla base delle candidature, così come previste al precedente capoverso, alla votazione a scrutinio palese a meno che l'Assemblea stessa non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

Ogni Socio potrà esprimere il voto per una sola lista.

Ciascun socio, fornito di adeguata delega, potrà rappresentare un solo socio delegante.

Il Direttore Generale provvede allo scrutinio prendendo nota delle preferenze espresse durante la votazione con appello nominale.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

Saranno considerati designati i candidati la cui lista avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra liste, si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio che riguarderà le liste che hanno riportato lo stesso maggior numero di voti.

4. Qualora l'ente o l'Assemblea dei Soci cui compete la designazione non provveda entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al primo comma, si ripete la procedura per una sola volta nei confronti dell'inadempiente che dovrà procedere alla designazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del Presidente della Fondazione.

Qualora l'ente o l'Assemblea dei Soci cui compete la designazione non provveda entro gli ulteriori termini previsti, la nomina relativa è effettuata dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Presidente della Fondazione, che si atterrà agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, assicurando che venga in ogni caso mantenuta la prevalenza dei soggetti espressivi delle realtà locali. Decorso inutilmente tale ultimo termine, provvede l'Organo di indirizzo nel rispetto dei principi di cui sopra.

5. L'Organo di Indirizzo entro 30 giorni dalla ricezione di tutte le designazioni di cui ai commi precedenti, provvede alla nomina dei soggetti designati dall'Assemblea ed alla nomina di un elemento per ciascuna delle terne fornite dai soggetti designanti previa verifica dell'esistenza dei requisiti. In sede di nomina l'Organo di Indirizzo opera affinché nella sua composizione sia garantita la presenza di genere.

Nella nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.

Per quanto riguarda i soggetti da nominare nell'ambito delle terne, si procederà per singola terna. Qualora vi sia l'unanimità su un singolo soggetto appartenente alla terna si procede alla nomina per acclamazione, in caso contrario si procede alla votazione a scrutinio palese in cui ciascun Consigliere potrà esprimere una sola preferenza.

Il Direttore Generale provvede allo scrutinio prendendo nota delle preferenze espresse durante la votazione con appello nominale.

Risulterà nominato, all'esito dello scrutinio, l'elemento della terna che avrà riportato il maggior numero di preferenze o, in caso di ex equo, il soggetto di maggiore età anagrafica.

6. Successivamente alla nomina, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi comunichino la propria accettazione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

7. Qualora il soggetto nominato non accetti o durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti, l'Organo di Indirizzo è reintegrato con le modalità previste nel presente articolo ossia mediante nomina del singolo soggetto designato dall'Assemblea dei Soci o mediante nomina nell'

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

ambito della terna proposta dall' ente designante. I componenti subentrati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato dell'organo di cui vengono a fare parte.

CAPO III COMPOSIZIONE E NOMINE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7

(Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, incluso il Presidente della Fondazione, ed elegge a maggioranza assoluta dei votanti fra i propri membri il Vice Presidente della Fondazione.

Art. 8

(Requisiti di professionalità)

1. Gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni di amministrazione o direttive presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate con particolare riferimento ai settori bancario, economico-finanziario e mobiliare.

Art. 9

(Nomina)

1. Gli Amministratori sono nominati dall'Organo di Indirizzo, hanno eguali diritti e doveri e devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

2. L'Organo di Indirizzo procede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di un criterio di tipo selettivo-comparativo, tenendo presente che almeno la metà dei componenti stessi deve essere residente da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto.

3. Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

Art. 10

(Procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente)

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l' Organo di Indirizzo che dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, a meno che l' Organo di Indirizzo non provveda all' unanimità per acclamazione, si procede con votazione a scrutinio palese.

3. Ogni Consigliere dell' Organo di Indirizzo può proporre fino a cinque candidati a membro del Consiglio di Amministrazione. Tutti i nominativi proposti, tenendo presente che deve essere garantita la rappresentatività di genere, vengono inseriti in ordine alfabetico in una unica lista. La lista deve essere corredata dal curriculum vitae del singolo candidato insieme alle dichiarazioni con cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto. Al fine di valorizzare le esperienze amministrative pregresse possono di diritto proporsi, quali elementi da inserire nella lista di cui al punto 3 del presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione uscente che siano potenzialmente rieleggibili in conformità con l'art. 9 comma 3 dello Statuto.

Sulla base della lista così compilata si procede alla votazione a scrutinio palese in cui ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari al numero di membri del Consiglio di Amministrazione da nominare.

4. Il Direttore Generale provvede allo scrutinio prendendo nota delle preferenze espresse durante la votazione con appello nominale.

5. Risulteranno nominati i candidati che, all'esito dello scrutinio, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di ex equo risulterà nominato il candidato di maggiore età anagrafica.

Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza di genere per cui, nel caso in cui tutti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risultino appartenere allo stesso genere, il candidato appartenente al genere non rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o che in caso di ex equo sia più anziano, è nominato quale membro del Consiglio di Amministrazione al posto del candidato dell' altro genere che sia risultato ultimo tra i potenziali nominati.

6. Nell' ambito dei membri del Consiglio di Amministrazione l' Organo di Indirizzo provvede alla nomina del Presidente della Fondazione .

7. A meno che l' Organo di Indirizzo non provveda all' unanimità per acclamazione, si procede con votazione a scrutinio palese.

8. Ciascun membro dell' Organo di Indirizzo può esprimere un' unica preferenza.

9. Il Direttore Generale provvede allo scrutinio prendendo nota delle preferenze espresse durante la votazione con appello nominale.

10. Viene nominato Presidente della Fondazione colui che, all' esito dello scrutinio, ha riportato il maggior numero di preferenze o , in caso di ex equo, colui che abbia maggiore età anagrafica.

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o due amministratori, il Presidente della Fondazione, o il Vice Presidente in sua assenza, convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di nominare il nuovo/i amministratore/i.

12. Ciascun Consigliere dell'Organo di Indirizzo può proporre un numero di candidati pari al numero di membri del Consiglio di Amministrazione da nominare. Si procede quindi secondo la procedura riportata al punto 2 del presente articolo.

13. Il mandato dell'amministratore/i subentrato//i scade con quello del consiglio di cui è divenuto /i parte.

14. Qualora, invece, per rinuncia, dimissioni o qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori nominati dall'Organo di Indirizzo, l'intero Consiglio decade automaticamente e gli Amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'Organo di Indirizzo per la nomina del nuovo Consiglio.

CAPO IV COMPOSIZIONE E NOMINE NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 11

(Composizione e Requisiti di professionalità)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Organo di Indirizzo, con le attribuzioni di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile. Il Collegio dei Revisori esercita inoltre il controllo contabile della Fondazione e ad esso si applica l'art. 2407, commi 1 e 2, del codice civile.

2. I membri, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei conti devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei comuni indicati nell'art. 3 dello statuto.

3. Il revisore più anziano di carica fra quelli iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del Collegio.

4. Il revisore dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

Art. 12

(Candidatura e nomina dei componenti il Collegio dei Revisori)

1. Il Presidente della Fondazione, almeno venti giorni prima della scadenza del Collegio dei Revisori, avvia le procedure di rinnovo, informandone l' Organo di Indirizzo.

2. Le candidature per l'incarico di componente il Collegio dei Revisori dei Conti possono essere presentate da ciascun Consigliere dell' Organo di Indirizzo, fino ad un massimo di cinque

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LE NOMINE DEI COMPONENTI GLI ORGANI STATUTARI

componenti, nell' ambito di soggetti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 32 dello Statuto. Al fine di valorizzare le esperienze pregresse possono di diritto proporsi, quali elementi da inserire nella lista di cui al punto 3 del presente articolo, i membri del Collegio dei Revisori uscente che siano potenzialmente rieleggibili in conformità con l'art. 9 comma 3 dello Statuto.

3. Tutti i nominativi proposti, tenendo presente che deve essere garantita la rappresentatività di genere, vengono inseriti in ordine alfabetico in una unica lista. La lista deve essere corredata dal curriculum vitae del singolo candidato insieme alle dichiarazioni con cui lo stesso accetta la candidatura ed attesta l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto.

Sulla base della lista così compilata si procede alla votazione a scrutinio palese in cui ciascun Consigliere può esprimere un numero di preferenze pari al numero di membri del Collegio dei Revisori da nominare.

4. Il Direttore Generale provvede allo scrutinio prendendo nota delle preferenze espresse durante la votazione con appello nominale.

5. Risulteranno nominati i candidati che, all'esito dello scrutinio, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di ex equo risulterà nominato il candidato di maggiore età anagrafica.

6. I tre candidati che avranno ottenuto più preferenze saranno nominati membri effettivi, gli ulteriori due membri supplenti.

7. Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza di genere per cui, nel caso in cui tutti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze risultino appartenere allo stesso genere, il candidato appartenente al genere non rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze o che in caso di ex equo sia più anziano, è nominato quale membro del Collegio dei Revisori al posto del candidato dell' altro genere che sia risultato ultimo tra i potenziali eletti.

8. La presidenza del Collegio dei Revisori sarà assunta in base a quanto previsto all'articolo 32 dello Statuto